



PROVINCIA DI VERONA

Prescrizioni in ordine all'esercizio della pesca nel tratto no-kill (trota marmorata e temolo) fiume Adige compreso tra la diga del Pestrino (Sorìo I) e la diga di San Giovanni Lupatoto (Sorìo II)

Articolo 1

Suddivisione delle acque

1. Il tratto no-kill per temolo, trota marmorata e ibridi di quest'ultima con la trota farìo, è rappresentato dal fiume Adige dalla diga del Pestrino (Sorìo I) e la diga di San Giovanni Lupatoto (Sorìo II).
2. Il tratto è situato interamente in zona B, zona ciprinicola.
3. Ai fini della gestione il tratto in oggetto è diviso in tre (3) parti (zone), così rappresentate:
 - a. **Zona 1:** dalla diga del Pestrino a valle sino al ponte del Pestrino;
 - b. **Zona 2:** dal ponte del Pestrino a valle sino al ponte dell'autostrada A4 Milano- Venezia;
 - c. **Zona 3:** dal ponte dell'autostrada A4 Milano-Venezia alla diga di San Giovanni Lupatoto.

Articolo 2

Autorizzazione di pesca

1. L'esercizio della pesca nel tratto in questione è consentito ai pescatori in possesso di licenza di pesca di tipo B o di autorizzazione di pesca ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, nonché di apposito tesserino catture rilasciato dalla Provincia e/o altro soggetto da determinarsi, sul quale deve annotare preventivamente la giornata e la zona di pesca prescelta e, immediatamente dopo ogni cattura di salmonidi, timallidi ed esocidi (luccio) e comunque prima di riprendere l'esercizio della pesca, ogni capo trattenuto, secondo le modalità già stabilite per la zona A.
2. Il pescatore che deposita i pesci catturati deve cerchiare la sigla relativa ai singoli capi annotati sulla tessera-permesso.
3. A fine della giornata di pesca il pescatore deve altresì segnare sul tesserino catture, nell'apposito spazio, il numero totale degli agganci di temolo, trota marmorata e suoi ibridi.
4. Le modalità di compilazione del tesserino sono, altresì, stabilite dall'articolo 12 e dall'allegato 1) al presente regolamento.
5. Il tesserino catture ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il tesserino viene rilasciato dalla Provincia tramite l'U.N.Pe.M.. La pesca sino al 31 dicembre 2007 potrà essere praticata senza tesserino, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
6. Il tesserino catture, debitamente compilato, a fine stagione va consegnato, entro il 31 marzo dell'anno successivo, all'U.N.Pe.M., che provvederà ad effettuare l'analisi dei dati relativi all'attività di pesca, con particolare riferimento alle catture, su incarico della Provincia.
7. I minori di anni 14 possono pescare all'interno della zona di protezione anche se privi di tesserino catture, purché in possesso di licenza di pesca e purché accompagnati da un tesserato alla concessione sul cui tesserino catture dovrà annotare gli eventuali capi catturati dal minore.

Articolo 3

Modi e divieti di pesca

1. L'esercizio della pesca nelle Zone 1, 2 e 3 di cui all'articolo 1 è consentito esclusivamente con una canna da pesca con le modalità stabilite ai successivi articoli 4 e 5, nonché nel rispetto delle

seguenti prescrizioni:

- a. la pesca è consentita ogni giorno della settimana, fatto salvo quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 7;
 - b. la pesca è vietata da natante, anche se ancorato;
 - c. la pesca con il bilancino e quella professionale sono sempre vietate.
2. Le modalità d'uso degli attrezzi e i tipi di pesca vietati sono stabiliti, altresì, dall'articolo 6 del regolamento provinciale n. 35/2006.
3. E' vietato detenere sul luogo di pesca attrezzi, esche e pasture vietati.
4. L'esercizio della pesca in corrispondenza della diga del Pestrino e della diga di San Giovanni Lupatoto, e della relativa scala di rimonta dei pesci, è consentito nel rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 5, comma 1, del regolamento provinciale n. 35/2006 e delle eventuali modifiche ed integrazioni. La distanza da osservare non riguarda la sola posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca e dell'attrezzo in atto di pesca.
5. La distanza da osservare a monte e a valle delle dighe di cui al punto 4. si riferisce alla posizione della paratoia e non delle strutture annesse all'impianto.
6. La pesca dai ponti sul fiume Adige è sempre vietata.
7. La pesca sotto i ponti è sempre consentita.

Articolo 4

Pesca sportiva nelle Zone 1 e 3

1. L'esercizio della pesca nelle Zone 1 e 3 di cui all'articolo 1 è consentito esclusivamente con le modalità previste per la zona A dall'articolo 10 del regolamento provinciale n. 35/2006, e precisamente con una sola canna da pesca, con o senza mulinello, munita di:
- a. un solo amo che deve terminare con una sola punta;
 - b. un'esca artificiale munita di non più di due ami ciascuno terminante con non più di tre punte, purché facenti parte di un'unica esca. Tale prescrizione è prevista anche per l'uso del pesce morto come esca;
 - c. una moschera con un massimo di tre ami, esclusivamente a galla;
 - d. una camolera con un massimo di due ami.

Articolo 5

Pesca sportiva nella Zona 2

1. L'esercizio della pesca sportiva nella Zona 2 di cui all'articolo 1 è consentito esclusivamente con una sola canna nei seguenti modi:
- a. con la tecnica dello spinning: cucchiaino rotante o ondulante metallico, rapala o minnow muniti di un solo amo singolo senza ardiglione o al quale sia stato preventivamente eliminato.
 - b. con la tecnica della mosca: coda di topo galleggiante o affondante con mosche galleggianti, sommerse, ninfe e streamer's munite di un solo amo singolo senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato.

Articolo 6

Uso di esche e pasture

- 1 L'esercizio della pesca nelle zone 1 e 3 è consentito con esche naturali ed artificiali, ad esclusione delle uova di pesce o loro imitazioni, del sangue e dei suoi derivati, nonché delle interiora degli animali.
2. L'esercizio della pesca nella zona 2 è consentito esclusivamente con esche artificiali nei modi stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento.
3. L'uso del bigattino, come esca, è consentito esclusivamente nelle zone 1 e 3, durante il periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 settembre, mentre risulta invece sempre vietato nella zona 2.
4. Sono vietati la detenzione e l'utilizzo, come esca, di specie ittiche che non abbiano raggiunto la taglia minima legale di cui all'articolo 13 del regolamento provinciale n. 35/2006, nonché di quelle alloctone non menzionate nell'allegato A del sopraccitato regolamento.

5. Sono vietati altresì, sia l'introduzione nell'acqua di qualunque specie ittica adibita all'uso come esca, sia l'abbandono di rifiuti lungo le rive e nei corsi d'acqua.
6. In tutto il tratto in oggetto è vietata la pasturazione, fatto salvo quella con il bigattino e con sfarinati, nelle sole zone 1 e 3, esclusivamente durante il periodo 15 maggio – 30 settembre, secondo un quantitativo massimo per pescatore per giornata, rispettivamente di 0,5 kg (bigattini) e di 1 kg (peso secco delle farine animali e/o vegetali).
7. Nella zona 2 è vietata ogni forma di pasturazione.

Articolo 7

Periodi di proibizione e orari di pesca

1. La pesca in ciascuna delle tre zone di cui all'articolo 1 è sempre consentita ad esclusione del periodo compreso tra il 15 ottobre e il 30 novembre.
2. La cattura e detenzione delle specie ittiche è consentita nei tempi e modi stabiliti dal regolamento provinciale n. 35/2006 e dal presente provvedimento. ,
3. La cattura e detenzione del temolo (*Thymallus thymallus*), trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e per gli ibridi di quest'ultima con la trota fario è sempre vietata. Per le altre specie valgono invece i seguenti periodi di divieto:
 - trota fario: dal lunedì successivo all'ultima domenica di settembre al sabato antecedente alla prima domenica di febbraio;
 - barbo comune (*Barbus plebejus*): dal 1° maggio al 15 giugno;
 - luccio (*Esox lucius*): dal 1° gennaio al 31 marzo;
 - pigo (*Rutilus pigus*): dal 15 aprile al 15 giugno;
 - savetta (*Chondrostoma soetta*): dal 15 aprile al 15 giugno;
 - altre specie: si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 14 del regolamento provinciale n. 35/2006;
4. La cattura e detenzione della trota iridea (*Oncorhynchus mikiss*) è sempre consentita in ogni periodo dell'anno.
5. La pesca e la detenzione delle ulteriori seguenti specie (da aggiungere al temolo, trota marmorata e suoi ibridi, di cui al comma 3) è sempre vietata:
 - barbo canino (*Barbus meridionalis*);
 - scazzone (*Cottus gobio*);
 - spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
 - storione cobice (*Acipenser naccarii*);
 - storione comune (*Acipenser sturio*);
 - storione ladano (*Huso huso*);
 - lampreda padana (*Lethenteron zanandreae*);
 - gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*)
6. La cattura delle specie di cui ai commi 3 e 5, nonché di quelle effettuate durante il periodo di divieto o per quelle sottomisure, deve essere effettuata con la massima cura per essere riammesse in libertà nel più breve tempo possibile. E' fatto obbligo in tutti i casi di togliere l'amo con cura sfilandolo e, laddove, ciò non risulta possibile, di tagliare la lenza vicino all'amo rilasciando l'esemplare con la massima cura, senza toccarlo con le mani, e senza salparlo dall'acqua.
7. La pesca è consentita a partire da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto.

Articolo 8

Lunghezze minime di cattura

1. Le lunghezze minime che le specie ittiche devono aver raggiunto perché ne sia consentita la cattura e la detenzione sono quelle stabilite dal comma 1 dell'articolo 13 del regolamento provinciale n. 35/2006, fatto salvo che per le specie "temolo", "trota marmorata" e ibridi trota marmorata x

trota fario, la cui cattura e detenzione nel tratto in oggetto sono sempre vietati.

Articolo 9

Limitazioni del catturato

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3 e 5, il pescatore sportivo può catturare e detenere giornalmente non più di 5 kg complessivi di pesce, indipendentemente dal tipo di specie catturate e dalla zona di cattura. Si può derogare al limite complessivo di peso sopra indicato nel solo caso che detto limite sia superato con l'ultimo esemplare catturato.
2. Fermo restando il limite massimo di cattura di 5 kg di cui al precedente comma, nonché il divieto di cattura e detenzione delle specie temolo, trota marmorata e suoi ibridi in tutto il tratto in oggetto, il pescatore sportiva può catturare giornalmente non più di 5 capi di salmonidi (trota fario, trota iridea, salmerino di fonte) e di 3 capi di luccio.

Articolo 10

Semine ittiche

1. Nel tratto in oggetto è consentita l'immissione, a fini di ripopolamento, di trota marmorata e temolo. Sono consentite altresì eventuali immissioni di fauna ittica proveniente da recuperi effettuati lungo l'asta dell'Adige o nei canali artificiali in stretta comunicazione con lo stesso.
2. Tutte le immissioni di materiale ittico devono essere autorizzate dalla Provincia, previa valutazione della corrispondenza con le prescrizioni stabilite dalla carta ittica e con le modalità stabilite dall'articolo 15 della legge regionale n. 19/1998 e dei commi 5 e 10 dell'articolo 16 del regolamento provinciale n. 35/2006.
3. La Provincia può altresì disporre l'immissione di altre specie ittiche, purchè autoctone, e comunque compatibilmente con gli indirizzi gestionali formulati dalla carta ittica.

Articolo 11

Gare, manifestazioni e raduni di pesca

1. Nel tratto in oggetto è vietato lo svolgimento di gare, manifestazioni e raduni di pesca a carattere agonistico.
2. Esclusivamente nelle zone 1 e 3, di cui all'articolo 1, è consentito lo svolgimento di non più di 2 manifestazioni complessive destinate a scolaresche, gruppi di minorenni e a portatori di handicap ancorché sprovvisti di licenza di pesca con le modalità stabilite dal comma 23 dell'articolo 23 del regolamento provinciale n. 35/2006. Per lo svolgimento di tali iniziative è consentita (anche se non obbligatoria) la semina di un quantitativo massimo di 1,5 kg di trote fario per partecipante.

Articolo 12

Ulteriori indicazioni per la compilazione del tesserino catture

1. Il possesso e la compilazione del tesserino catture è obbligatoria e deve essere effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 2 e dall'allegato 1) al presente regolamento.
2. In caso di cattura di trota marmorata o suoi ibridi è richiesta, nei limiti del possibile, la collaborazione del pescatore, il quale dovrà accertarsi della presenza nelle vicinanze degli agenti della vigilanza volontaria dell'Unione nazionale pescatori a mosca (U.N.Pe.M.), che provvederanno immediatamente alla lettura dei microchip inserito nella muscolatura dell'esemplare a fini di studio.

Articolo 12bis

Sanzioni amministrative

1. Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente regolamentazione sono sanzionate ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 19/1998.

Articolo 13

Norme transitorie

1. L'obbligo del possesso del tesserino di cui all'articolo 11 entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2008.